



X - COPIA

COMUNE DI FLORESTA

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 101 del reg. DATA 08.07.2019	OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale del fabbisogno di personale anni 2019-2021 e Piano assunzionale 2019
--	---

L' anno Duemiladiciannove il giorno otto del mese di Luglio alle ore 22,00 presso la sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) CAPPADONA ANTONINO

Sindaco

2) MONFORTE FILIPPO

Vice Sindaco

3) PASSARELLO LETIZIA

Assessore

4) FERRO ANTONINO

Assessore

5) CALABRESE GIUSEPPE

Assessore

Totale

Presente	Assente
X	
X	
	X
	X
X	
3	2

Fra gli assenti sono giustificati i Signori:

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela Stancampiano

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta in oggetto indicata.

Premesso che:

- l'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997 dispone che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per migliorare il funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- l'art. 91, comma 1, d.lgs.267/2000, dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 68/99, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;
- parimenti, l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto (trattamento economico addetti uffici di staff), debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

Visto l'art. 3, del D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014, e ss.mm.ii;

Visto l'art. 1, comma 424 e comma 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità per il 2015;

Visto l'art. 4, comma 3 del D.L. n. 78/2015, come convertito, che ha integrato il disposto del terzo periodo dell'art. 3, comma 5, del decreto legge n. 90/2014, convertito in legge 114/2014, con l'esplicito riconoscimento agli Enti locali della facoltà di recuperare le quote di turn over non utilizzate ai fini assunzionali del triennio precedente (2011/2013);

Rilevato che la Circolare 1/2015 dei Ministri per la Semplificazione e PA e per gli Affari Regionali ha fornito indicazioni della portata applicativa del comma 424 anzi richiamato chiarendo che: *“Le regioni (...) e gli enti locali destinano il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 alle finalità individuate dal comma (...). Il budget che è vincolato dalla legge è quello riferito alle cessazioni 2014 e 2015”*. Prosegue la Circolare: *“Nelle more del completamento del procedimento di cui ai commi 424 e 425 alle amministrazioni sopra individuate è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget 2015 e 2016. Le assunzioni effettuate in violazione dei commi 424 e 425 sono nulle.”*;

Visto l'art. 1, comma 228 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

Visto l'art. 1, comma 479, lett. d), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Visto l'art. 30 della L.R. 5/2014 che ha recepito le disposizioni statali sulla stabilizzazione del personale precario di cui al D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 125/2013;

Visto l'art. 37, comma 5 della L.R. 15/2015 il quale dispone che *“Nella fase di prima attuazione della presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e degli articoli 30, 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.*

Visto l'art. 27 della Legge Regionale n. 3/2016;

Preso atto che attualmente risultano in servizio presso l'Ente, in forza delle disposizioni legislative regionali di settore via emanate ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. f) dello Statuto di autonomia, n. 5 unità di personale di categoria C con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale e n. 4 unità di personale di categoria A con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, tutti provenienti dal bacino dei lavoratori socialmente utili impegnati in progetti di pubblica utilità attivati dal Comune o da enti privati, e ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30 della l.r. 5/2014, il cui rapporto è stato da ultimo, prorogato con deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 28/12/2018;

Visto l'art. 20 del d.lgs. 75/2017 che detta speciali disposizioni volte ad offrire una tutela rispetto a forme di precariato protrattesi nel tempo, valorizzando, nel rispetto delle regole di cui all'art. 97 Costituzionale, le professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di ciascuna amministrazione;

Vista la circolare del Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017 che detta indirizzi operativi per l'applicazione della speciale disciplina volta al superamento del precariato;

Vista la L.R. 27/2016 ed in particolare l'art. 3 rubricato "Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario" che qui si intende richiamato;

Visto l'Art. 26 della l.r. 8/2018 *Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali*-che qui si intende richiamato;

Preso atto che le recenti disposizioni normative nazionali e regionali sono state formulate con l'obiettivo di garantire l'uscita dal precariato ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, commi 1 e 2 del decreto legislativo 75/2017 ed, infatti, la l.r. 8/2018 ha ritenuto dover chiarire che, nelle more dell'individuazione degli esuberanti del personale provinciale, sono consentiti i percorsi di stabilizzazione.

Dato atto che l'art. 20, comma 1, prevede che : *"Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possiede tutti i seguenti requisiti:*

- a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;*
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;*
- c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni";*

Dato atto che, secondo le indicazioni della circolare n. 3/2017, *"è opportuno che le amministrazioni adottino in ogni caso un atto interno, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, in cui diano evidenza del personale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, distinguendo i destinatari del comma 1 da quelli del comma 2, e definiscano le ragioni delle loro scelte con riferimento all'anno, al quomodo e al quando. Si ritiene fondamentale stabilire preventivamente criteri trasparenti sulle procedure da svolgere dandone la dovuta pubblicità. In presenza di soli soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 20, nel caso in cui le amministrazioni si siano determinate all'avvio delle procedure di reclutamento speciale e abbiano disponibilità finanziarie adeguate, sarebbe opportuno che le stesse ricorressero alle modalità di cui al comma 1 dell'art. 20".*

Considerato che sussistono i requisiti e presupposti di cui all'art. 20, comma 1, del D.lgs. 75/2017, all'art. 3 della L.R. n. 27/2016, all'articolo 26 della L.R. n. 8/2018, all'articolo 22 della L.R. n. 1/2019 per avviare il processo di stabilizzazione, posto che:

- tutti i 09 lavoratori a tempo determinato e part-time, in servizio presso il Comune di Floresta, hanno maturato i requisiti previsti dall'articolo 20, comma 1, del D.lgs. n. 75/2017;
- con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 28/12/2018, anche in ragione del permanere del fabbisogno organizzativo e delle comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati in quanto i lavoratori a tempo determinato contribuiscono all'erogazione di servizi indispensabili che consentono di assicurare l'ordinario svolgimento delle attività e delle funzioni proprie dell'Ente, si è avviata la procedura di stabilizzazione del personale precario, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti e presupposti finanziari, ivi compresa la capacità di sostenere, a regime, la spesa di personale derivante dallo speciale processo di reclutamento transitorio;

Dato atto che si è proceduto ad autorizzare fino al 31.12.2019 le proroghe dei rapporti di lavoro in essere, evidenziando, in coerenza con quanto contenuto nella circolare della Funzione Pubblica n. 3/2017 che tale proroga è funzionale alla stabilizzazione e non si pone in contrasto con le regole stabilite dall'art. 19 del D.lgs. 81/2015, trattandosi di un regime speciale;

Dato atto che:

L'articolo 26 della l.r. 8/2018 contiene norma sulla stabilizzazione dei precari dirette ad accelerare l'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale degli enti locali al fine di superare il precariato storico, scongiurare i contenziosi derivanti dall'abuso del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato ed evitare l'aggravio di spesa degli enti locali;

- La mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro il termine del 31 dicembre 2020, dei processi di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 27/16, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni a decorrere dal 2021 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma, per cui l'ente sarebbe costretto a fare a meno delle prestazioni di detto personale all'esito della cessazione e/o riduzione del contributo regionale;
- La copertura finanziaria degli interventi previsti dall'articolo 26 della l.r. 8/18 è assicurata per l'esercizio finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2018;

Vista e richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30/04/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ed il BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021, tenuto conto della superiore programmazione;

Preso atto dell'art. 6, commi 2, 3, 6 del D.lgs. n.165/2001 e dell'articolo 6 ter del D.lgs. 165/2001, che si intendono qui richiamati.

Dato atto che:

- le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale della Funzione Pubblica di cui all'art. 6-ter (che con riguardo alle regioni, agli enti regionali, devono essere adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131) sono state adottate, giusto comunicato del 09.05.2018 e previa registrazione da parte della Corte dei Conti, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 173 del 27.07.2018;
- dalle citate linee di indirizzo si desume che le stesse definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e altre norme specifiche vigenti". Esse superano il "tradizionale concetto di dotazione organica, inteso come contenitore che condiziona le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali ivi contemplate. Secondo l'impostazione definita dal d.lgs. 75/2017, la nuova dotazione organica si traduce di fatto nella definizione di una dotazione di spesa potenziale massima per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale. Con riferimento alle Regioni e agli Enti locali le linee di indirizzo chiariscono espressamente che l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello definito dalla normativa vigente. Per i Comuni, le Città metropolitane e le Unioni conservano quindi efficacia le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali: le disposizioni contenute nelle linee di indirizzo ministeriali non introducono un nuovo tetto di spesa".
- Queste linee di indirizzo tendono dunque a favorire cambiamenti organizzativi che superino i modelli di fabbisogno fondati sulle logiche delle dotazioni organiche storicizzate, a loro volta discendenti dalle rilevazioni di carichi di lavoro superate sul piano dell'evoluzione normativa e dell'organizzazione del lavoro e delle professioni. Il PTFP si sviluppa, come previsto dall'articolo 6 citato, in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale;

Richiamati al riguardo, gli orientamenti della Corte dei Conti per cui *“ per il tetto di spesa potenziale degli enti locali non soggetti al patto di stabilità si identifichi con la spesa media del personale anno 2008, le linee di indirizzo introdotte dal DM 08/05/2018, all'art. 2, comma 2.1 prevedono il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica introdotto dall'art.6 del d.lgs n.165/2001, come modificato dall'art.4 del d.lgs 75/2017, affermano che “la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile e che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente”. Il mutato quadro normativo attribuisce centralità al piano triennale del fabbisogno di personale che diviene strumento strategico*

per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini”;

Preso atto che:

- la Dotazione organica dell’Ente nel rispetto del principio di neutralità finanziaria, da ultimo è stata rideterminata con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 11/05/2017;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 158 del 27/12/2018 avente ad oggetto “*Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale anni 2018/2020 e piano assunzionale 2018*”, come integrata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018;

Vista la nota protocollo n. 3709 con la quale il Responsabile Finanziario del Comune ha attestato, tra l’altro, il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assunzioni;

Visto l’art. 1 comma 827 della L.195/2018 (legge finanziario 2019) che testualmente recita “ le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 475, lettera e)”, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 non si applicano per le amministrazioni comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018.

Dato atto che il Piano Triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 è stato già previsto nel DUP 2019/2021 approvato con delibere di G. M. 46 del 25/03/2019 e di C.C. n. 40 del 30/04/2019, e che sul detto DUP il revisore dei conti con verbale n. 18 del 30/03/2019, parere n. 12, ha espresso parere favorevole

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 27.06.2019 avente per oggetto: “ *Ricognizione delle eccedenze del personale - anno 2019*”, dalla quale non risultano situazioni di esubero o eccedenze di personale;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 27.06.2019 con la quale è stato approvato il Piano delle Azioni Positive 2019/2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 27.06.2019 con la quale è stato approvato il Piano delle Performance relativo all’anno 2019;

Vista la L.R. n. 1/2019 la quale all’art. 22 ha espressamente previsto quanto segue:

“2. Le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e di cui all’art. 26, comma 6, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, sono da intendersi relative a procedure di reclutamento straordinario volte al superamento del precariato storico, che prescindono dalle procedure rivolte all’esterno e sono interamente riservate ai soggetti richiamati nel medesimo articolo 26;

3. Il reclutamento con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995 n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2006 n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003 n.21 e alla legge regionale 31 dicembre 2007 n. 27, è requisito utile ai fini dell’applicazione dell’articolo 20, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.”

Considerato che la necessità di una selezione viene esclusa dalla citata normativa la quale riconosce in capo ai lavoratori a tempo determinato in servizio presso questo ente ai sensi delle LL. RR. 85/95 e 16/06 il requisito utile ai fini dell’applicazione dell’art. 20 comma 1 lett. b) del D.lgs. 25.05.2017 n. 75 ;

Dato atto che:

- sulla scorta delle considerazioni che precedono, nel triennio 2019/2021 - anno 2019 - vengono previste, per n. 05 unità di personale di categoria C, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale ricompresi nell’elenco di cui al comma 1 dell’art. 30 della L.R. 5/2014, e n. 04 unità di personale di categoria A con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale ricompresi nell’elenco di cui al comma 1 dell’art. 30 della L.R. 5/2014, le procedure di reclutamento speciale transitorio (stabilizzazione) ex art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017, l.r. 27/2016 e l.r. 8/2018 e L.R. n. 1/2019 , secondo la speciale disciplina di cui all’art. 20 comma 1 del D.lgs. 75/2017, dell’art. 3 della L.R. 27/2016 e dell’articolo 26 comma 6 della l.r. 8/2018 e dell’art. 22 della L.R. n. 1/2019;
- preliminarmente alle procedure di reclutamento speciale la dotazione organica è rimodulata come segue:

Categoria	Posti previsti	
	Part time a 24 ore settimanali	Full time
C	5	2
A	4	3

- La tabella che segue sintetizza il numero, il profilo e le modalità di assunzione delle varie figure che l'amministrazione intende stabilizzare avviando le procedure nel 2019 ai sensi delle ll.rr. 27/2016, 8/2018 e 1/2019 e dell'articolo 20 comma 1 del D.lgs. 75/2017 :

Categoria	Profilo professionale	N. unità	Modalità di assunzione	Orario settimanale
C	Istruttore	5	Procedure di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.lgs. n. 75/2017	24 h
A	OPERATORE	4	Procedure di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.lgs. n. 75/2017. n. 75/2017	24 h

- Data la natura della selezione interamente riservata, non si procede al previo esperimento delle procedure di mobilità previste dall'art. 30 del decreto legislativo 165/2001 s.m.i., mentre è previamente attivata la procedura di cui all'art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001, così come disposto dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 3/2017, giusta nota dell'ente prot. n. 6432 del 07/06/2019, indirizzata al competente Assessorato Regionale Lavoro e successivi riscontri;
- Alle procedure di reclutamento speciale transitorio (stabilizzazione) si provvede con le risorse appositamente individuate con legge dalla regione siciliana ex art. 3, comma 2 della L.R. 27/2016 ed ex articolo 26 comma 5 della L.R. 8/2018 così come certificati dall'ufficio ragioneria sulla scorta dei decreti regionali;

Dato atto che:

- la Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015.
- le risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 per il comune di Floresta sono le seguenti:
- ANNO 2015 € 143.882,98 (DDG n. 284 s.2/2015 e DRS n 223 del 21.10.2016);
- ANNO 2018 € 143.294,38 (D. A. 426 del 20.12.2017) epiano di riparto rimodulato per €. 143.323,88 (D.DG. n. 60 del 17.04.2018) mentre la quota complementare anno 2018, ammonta ad € 17.355,70 giusto decreto assessoriale n. 201 del 31.07.2018;
- ANNO 2019 € 143.869,92 DDG 380 del 14.12.2018 e D.R.S 204 DEL 17/05/2019
- il costo per la stabilizzazione di nn. 05 unità di categoria C e n. 04 unità di categoria A, è quantificabile in €. 177.631,41 si rende necessario ricorrere a ulteriori capacità assunzionali c.d. "ordinari" per €. 16.405,79 rispetto alle risorse appositamente individuate con legge dalla regione siciliana.
- Pertanto il costo sostenuto per i dipendenti in servizio (n. 5 posti occupati pari ad €. 157.692,44) e le facoltà assunzionali previste da leggi regionali speciali per €. 238.609,90 non sono in concreto superiori all'limite di spesa dell'anno 2008 pari ad €. 619.488,75

DATO ATTO, altresì, così come si evince da apposito comunicato del 29.05.2019 pubblicato sul sito della Regione siciliana- Dipartimento regionale autonomie locali, che l'Avvocatura Generale dello Stato ha notificato in data 9 maggio 2019 l'atto di rinuncia dal quale può rilevarsi che, rispetto alla proposta formulata, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 18.04.2019, il Governo ha deliberato di impugnare tutte le disposizioni individuate nel ricorso, ad esclusione dell'art. 22 della L.R. n. 1 del 22.02.2019 che, pertanto, risulta pienamente in vigore;

Visti:

- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs. 267/2000;
- il D. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014;
- la Legge 190/2014;

- La legge 208/2015 e ss.mm.ii.;
- La l.r. 27/2016 e s.m.i.;
- La l.r. 8/2018;
- La nota prot.llo n. 16042 del 05.11.2018 dell'Assessorato autonomie locali e funzione pubblica.
- l'Ordinamento Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;
- lo Statuto Comunale;
- il Vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

Di prendere atto delle superiori premesse qui integralmente richiamate.

Di dare atto che, preliminarmente alle procedure di reclutamento speciale la dotazione organica è rimodulata come segue:

Categoria	Posti previsti	
	Part time a 24 ore settimanali	Full time
C	5	2
A	4	3

Di dare atto che il piano triennale del fabbisogno del personale è stato previsto nel DUP 2019/2021 approvato con delibere di G. M. 46 del 25/03/2019 e di C.C. n. 40 del 30/04/2019, e che sul detto DUP il revisore dei conti con verbale n. 18 del 30/03/2019, parere n. 12, ha espresso parere favorevole. Procedere nel triennio all'approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale anni 2019-2021 e Piano assunzionale anno 2019, con il reclutamento speciale transitorio (stabilizzazione) ai sensi e per gli effetti dell' art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017, dell'art. 3 della L.R. 27/2016, dell'articolo 26 comma 6 della l.r. 8/2018 e dell'art. 22 della Lr. n. 1/2019, per n. 05 unità di personale di categoria C, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 5/2014, e n. 04 unità di personale di categoria A con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 5/2014.

Dare atto che nessuna programmazione è prevista per gli anni 2020 e 2021, mentre per l'anno 2019 si prevede:
 - la definizione delle procedure di reclutamento speciale transitorio (stabilizzazione) ex art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 per n. 05 unità di personale di categoria C, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 5/2014, e n. 04 unità di personale di categoria A con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 5/2014:

Categoria	Profilo professionale	N. unità	Modalità di assunzione	Orario settimanale
C1	Istruttore	5	Procedure di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20 comma1 del D.lgs. n. 75/2017	24 h
A	OPERATORE	4	Procedure di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20 comma1 del D.lgs. n. 75/2017	24 h

Dare atto che:

- La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015.
- Le risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al

comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 per il comune di Floresta sono le seguenti:

- ANNO 2015 € 143.882,98 (DDG n. 284 s.2/2015 e DRS n 223 del 21.10.2016);
- ANNO 2018 € 143.294,38 (D. A. 426 del 20.12.2017) epiano di riparto rimodulato per €. 143.323,88 (D.DG. n. 60 del 17.04.2018) mentre la quota complementare anno 2018, ammonta ad € 17.355,70 giusto decreto assessoriale n. 201 del 31.07.2018;
- ANNO 2019 € 143.869,92 DDG 380 del 14.12.2018 eD.R.S 204 DEL 17/05/2019
- il costo per la stabilizzazione di nn. 05 unità di categoria C e n. 04 unità di categoria A, è quantificabile in €. 177.631,41 si rende necessario ricorrere a ulteriori capacità assunzionali c.d. "ordinari" per €. 16.405,79 rispetto alle risorse appositamente individuate con legge dalla regione siciliana.
- Pertanto il costo sostenuto per i dipendenti in servizio (n. 5 posti occupati pari ad €. 157.692,44) e le facoltà assunzionali previste da leggi regionali speciali per €. 238.609,90 non sono in concreto superiori all'limite di spesa dell'anno 2008 pari ad €. 619.488,75

Di dare atto che per i lavoratori ASU presenti presso questo Ente sarà avviato ogni utile adempimento per procedere alla stabilizzazioni come previste dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali.

Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa di adottare gli atti consequenziali e di procedere, previa attestazione del rispetto degli obblighi e limiti finanziari da parte dell'ufficio ragioneria con i necessari adempimenti per le stabilizzazioni ai sensi dell'art. 20 comma 1 DLgs n. 75/2017.

Di dare atto che la spesa derivante dell'approvazione del presente atto trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2019/2021.

Di trasmettere la proposta di deliberazione al Revisore Unico dei conti per il parere di competenza.

Di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. e alla RSU.

Di trasmettere il presente piano al sistema di cui all'articolo 60 del d.lgs. n. 165/2001 entro trenta giorni.

Di dare atto che il presente Piano triennale delle assunzioni è suscettibile di ulteriori modifiche ed integrazioni, sulla base di sopravvenute esigenze organizzative, normative e indicazioni operative da parte della Regione e/o altri enti e viene approvato con conseguente modifica e integrazione del DUP 2019- 2021.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/9, stante l'urgenza di adottare gli atti consequenziali.

Il Responsabile dell'Istruttoria
F.to Anna Grazia Scalisi

Il Sindaco Proponente
F.to Antonino Cappadona

Ai sensi dell'ex art. 49 del d.lgs. 267/2000 come novellato dal d.l. 174 del 2012 con modifica nella legge 213/2012;

ESPRIME

In ordine alla regolarità tecnica, PARERE

FAVOREVOLE

Rilevando che l'art. 20 del d.lgs. 75/2017 detta speciali disposizioni volte ad offrire una tutela rispetto a forme di precariato protrattesi nel tempo, valorizzando, nel rispetto delle regole di cui all'art. 97 Cost., le professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di ciascuna amministrazione.

Si rileva che "ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 10, lett.b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, gli enti locali, in conformità a quanto disposto dell'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017, provvedono ad avviare, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche par-time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015".

Floresta 01/07/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Anna Grazia Scalisi

In ordine alla regolarità contabile, PARERE

FAVOREVOLE

Rilevando che la mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro il termine del 31 dicembre 2020, dei processi di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 27/16, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni a decorrere dal 2021 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma, per cui l'ente sarebbe costretto a fare a meno delle prestazioni di detto personale all'esito della cessazione e/o riduzione del contributo regionale;

La copertura finanziaria degli interventi previsti dall'articolo 26 della l.r. 8/18 è assicurata per l'esercizio finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2018;

Floresta 01/07/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Anna Grazia Scalisi

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta sopra citata,

VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'ex art. 49 del d.lgs. 267/2000 come novellato dal d.l. 174 del 2012 con modifica nella legge 213/2012;

RITENUTO di approvare e fare propria la proposta di delibera di cui sopra ;

VISTO il vigente O.A.EE.LL., così come modificato dalle LL.RR. n. 4891 e n. 44/91;

ad unanimità di voti espressi come per legge;

DELIBERA

DI APPROVARE e fare propria la suindicata proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo, sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e diritto che per la motivazione.

Inoltre, la Giunta Comunale, ritenuto urgente provvedere in merito per le motivazioni espresse in premessa del presente atto, con separata votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2 della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE

F.to Antonino Cappadona

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano

L' Assessore

F.to Filippo Monforte

Il sottoscritto, Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione in applicazione dell'art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004;
- E' stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 10.07.2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi e quindi fino al 25.07.2019 con il nr. cron. 546

Dalla Residenza comunale 08.07.2019

Stancampiano

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Carmela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- X** - Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/1991;
- E' divenuta esecutiva il _____, essendo decorsi giorni dieci consecutivi dall'inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza comunale 08.07.2019

Timbro

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano